



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-AZ/21
Circ. CNI n. 783/XIX Sess./2021

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali – continue richieste di chiarimenti – limite dei 2 mandati consecutivi - precisazioni in ordine al computo dei mandati ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’art.2, comma 4, del DPR 169/2005 e dell’art.4, comma 1, lett. a), del Regolamento sulle elezioni in modalità telematica

Cari Presidenti,

è opportuno, in ragione delle numerose richieste di chiarimenti giunte in queste settimane al Consiglio Nazionale, fornire, tramite circolare, alcune informazioni sul tema del divieto del terzo mandato consecutivo per i Consiglieri degli Ordini territoriali, pur in pendenza dei chiarimenti ufficiali da parte del Ministero della Giustizia sul completamento delle procedure elettorali (v. circolare CNI n. 781 del 9/9/2021), in ordine all’applicazione dell’**art.4** (“**Candidature**”) del *Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri*, allegato alla **circolare CNI 9/02/2021 n.697**, desunte dai documenti (pareri, circolari, provvedimenti giurisdizionali etc.) allo stato conosciuti.

Il tutto in funzione di collaborazione istituzionale, anche allo scopo di evitare dispendiosi ed inutili contenziosi, come avvenuto nelle elezioni precedenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli degli Ordini degli Ingegneri in materia e dei seggi elettorali costituiti.

Con riferimento alla ricezione, da parte della Commissione elettorale, della dichiarazione dei candidati attestante “*di non avere svolto la funzione di consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti*” (art.4, comma 1, lettera a), *Regolamento cit.*), occorre evidenziare come – in base all’assetto vigente - la computabilità del mandato debba essere affermata anche nelle ipotesi di subentro, in costanza di mandato, di un consigliere dell’Ordine territoriale ad altro che sia venuto a mancare per qualunque ragione (cfr. il **parere Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.27/01/2011.0009974.U**, allegato alla **circolare CNI 21/02/2011**

n.391, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it), secondo cui “*deve ritenersi che lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo stesso entra in carica in quanto vincitore di elezioni, sia se viene successivamente nominato - quale primo dei candidati non eletti - in sostituzione di altro che sia venuto a mancare; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all’espletamento dell’originaria elezione. Per identica ratio deve escludersi che possa essere eletto per una terza volta il consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, essendo evidente la necessità di scongiurare che le dimissioni rappresentino un escamotage per violare il divieto imposto dalla legge*”.

Questa fattispecie si può ritenere comprenda anche il caso di decadenza dell’eletto, ad esempio a seguito di accoglimento di reclamo elettorale pronunciato in sede giurisdizionale dal CNI o da altri organismi (Cassazione etc.).


Si precisa ulteriormente che la computabilità del mandato prende avvio dalla proclamazione dell’elezione alla carica di consigliere, non essendo esclusa neanche da dimissioni che intervengano prima dello stesso insediamento del nuovo Consiglio (cfr. **Decisione CNI n.11 del 17.07.2019**, REG. RIC. n. 12 /2018).

È appena il caso di informare, sul punto, come l’**art 2, comma 4**, del **DPR 8 luglio 2005 n.169** chiarisca che i consiglieri “*non possono essere **eletti** per più di due volte consecutive*”, laddove l’Ingegnere destinatario della declaratoria di decadenza è stato **eletto** per tre volte consecutive, senza che si sia prodotta la “pausa elettorale” richiesta dalla norma (e con essa la relativa e necessaria interruzione della “consecutività” dei mandati).

Si segnala inoltre che la Suprema **Corte di Cassazione**, II Sezione, con **sentenza del 24/09/2014 n. 20138¹**, ha ulteriormente chiarito che i mandati “non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui ciascun consigliere è rimasto in carica, essendo la durata della consiliatura prefissata per legge. Ne deriva che il numero e la consecuzione dei mandati, ai fini applicativi della norma in esame, è indipendente dalla durata in carica di ogni singolo consigliere e dell’eventuale suo avvicendamento. Verificatosi il quale, sia il consigliere sostituito che quello subentrante devono considerarsi partecipi del medesimo organo ai fini dei limiti imposti dalla legge per la rielezione, atteso che lo status inerente alla carica dipende per entrambi dalla medesima, originaria elezione”.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



AZ3008Circ

¹ Fattispecie relativa al DPR 169/2005 e riguardante le elezioni degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.